



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 maggio 2013  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0194 (COD)**

---

**8988/1/13  
REV 1**

**PECHE 182  
CODEC 941**

## **RELAZIONE RIVEDUTA**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio

---

n. prop. Comm.: 12516/11 PECHE 188 CODEC 1167 - COM(2011) 416 final

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (prima lettura)  
- *Stato dei lavori*

---

### **I. INTRODUZIONE**

1. Il 13 luglio 2011 la Commissione europea ha presentato al Consiglio la proposta relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ("OCM").
  
2. La proposta di OCM fa parte del pacchetto di riforma della PCP e ha lo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi della proposta di nuovo regolamento sulla PCP. Tra gli obiettivi figurano:
  - la semplificazione delle procedure giuridiche e degli obblighi in materia di presentazione delle relazioni;
  - il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni professionali;
  - una riduzione del sostegno al mercato (soppressione dell'attuale sistema del prezzo di ritiro e eliminazione progressiva dell'aiuto all'ammasso) e
  - migliore informazione dei consumatori.

3. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno formulato il loro parere, rispettivamente il 28 marzo 2012 e il 4 maggio 2012<sup>1</sup>.
4. A seguito di un dibattito orientativo tenutosi il 19 marzo 2012, il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha raggiunto un "orientamento generale" nel giugno 2012<sup>2</sup>.
5. Il Parlamento europeo ha votato la sua posizione in prima lettura il 12 settembre 2012<sup>3</sup>.
6. Il Gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" ha esaminato gli emendamenti del Parlamento tra gennaio e il 5 febbraio 2013.
7. Il 13 marzo 2013 il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha adottato un mandato di negoziato<sup>4</sup> per un trilogio informale con il Parlamento europeo tenutosi il 27 febbraio 2013. Un secondo trilogio si è svolto il 27 marzo 2013 sulla base di una revisione del mandato effettuata il 20 marzo 2013<sup>5</sup>. I triloghi hanno prodotto una convergenza delle posizioni verso un compromesso su gran parte delle questioni politiche e tecniche.
8. Il Consiglio "Agricoltura e Pesca" del 22 aprile 2013 è stato informato sullo stato dei lavori<sup>6</sup>.

## **II. PRINCIPALI QUESTIONI IN SOSPEO**

9. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un'intesa comune sulle principali questioni in sospeso di rilevanza politica durante il terzo trilogio dell'8 maggio 2013.
10. Fatta salva la conferma in sede di Consiglio, si è in particolare convenuto di aggiungere alle disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti informazioni obbligatorie sugli attrezzi utilizzati nella cattura del pesce selvatico, per cui l'elenco dei tipi di attrezzi deve ancora essere messo a punto a livello tecnico. Alla stessa condizione è stato inoltre convenuto che le informazioni obbligatorie sulla zona di cattura devono essere più dettagliate di quanto non lo siano attualmente mediante l'utilizzazione di mappe o pittogrammi; per le flotte di alto mare si potrebbe continuare ad autorizzare una maggiore aggregazione della designazione ("zona FAO"). Il Parlamento non ha più insistito sull'inclusione della "data di cattura" tra le informazioni obbligatorie.

---

<sup>1</sup> GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183; GU C 225 del 25.7.2012, pag. 20.

<sup>2</sup> Doc. 10415/12 PECHE 192 CODEC 1445.

<sup>3</sup> Doc. 13616/12 CODEC 2093 PECHE 334 PE 390.

<sup>4</sup> Doc. 6457/13 PECHE 59 CODEC 341.

<sup>5</sup> Docc. 7160/13 PECHE 82 CODEC 496 e 6457/2/13 REV 2 PECHE 59 CODEC 341.

<sup>6</sup> Doc. 7959/13 PECHE 120 CODEC 681.

11. È stato inoltre convenuto di rinunciare a conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, lasciando così i dettagli ai legislatori, a meno che non riguardino norme d'esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del TFUE. La Commissione si è riservata di prendere posizione sulla necessità di atti delegati concernenti il contenuto dei piani di produzione e di commercializzazione delle organizzazioni di produttori.
12. La Commissione si è riservata di prendere posizione riguardo alla necessità dell'informazione obbligatoria dei consumatori sulla data di cattura e riguardo ad informazioni più dettagliate ai consumatori sui prodotti conservati.
13. Saranno necessarie altre riunioni tecniche prima che il regolamento possa essere pronto per un accordo politico.

---